



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 08/03/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ART. 84 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno **2025** addi **8** del mese di **Marzo** alle ore 10.37 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed **in seduta pubblica** di prima convocazione, per deliberare sulle proposte inserite all'Ordine del giorno in data **08/03/2025**, notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta il Sindaco Sig. **FRANCESCO AURIEMMA**.

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dott. Giovanni Lieto, che assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale, risultano presenti n. **10** Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. **1** Consiglieri così come segue:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FRANCESCO AURIEMMA	SI	ZUCCHETTI CLAUDIA	SI
GIANNETTI MIRKO	SI	GIANNELLI NADIA	SI
QUERCI DAVID	SI	BUONAFEDE MELISSA	NO
BALDI SAMUELE	SI	PETTORALI MARCO	SI
SOZZI BARBARA	SI		
GIUSTI EMILIO	SI		
VERONESI CHIARA	SI		

Presenti : 10 Assenti : 1

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ART. 84 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente le modifiche apportate al regolamento edilizio.

Non risultando osservazioni al riguardo, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Premesso che:

- il Comune di Montecatini Val di Cecina è dotato di Regolamento Edilizio approvato con delibera di consiglio comunale n. 54 del 29/11/2021 ad oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- L'art. 2, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", attribuisce ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa la disciplina dell'attività edilizia, mediante lo specifico regolamento edilizio con i contenuti previsti dall'art.4 dello stesso Decreto volto alla disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;

Visto l'entrata in vigore del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

Visto che per effetto dell'art. 13 ter del sopracitato decreto, è obbligatorio esporre il CIN – Codice Identificativo Nazionale all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva;

Precisato che l'obbligo di esporre il CIN è rivolto a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere;

Visto l'articolo n 84 del Regolamento Edilizio attualmente in vigore sotto riportato:

Art. 84 - Numeri civici e cartelli indicatori

1. *Negli interventi edilizi di "NUOVO", come definiti all'art. 39 co. 3, o di apertura di nuove porte di accesso ai fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere ai competenti uffici comunali il numero civico da applicarsi alle porte e/o accessi di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente all'interno del fabbricato.*
1. *Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con targhette di materiale, forma, dimensioni e colori uguali a quelle stabilite dal Comune.*

2. *I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere i numeri civici, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati. In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, si dovranno notificare al Comune i numeri soppressi.*
3. *È riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.*
4. *I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati.*

Constatato che l'attuale Regolamento Edilizio non norma l'installazione sul territorio Comunale delle Targhe in generale e nello specifico le targhe per le attività ricettive;

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica ed integrazione dell'art. 84 del vigente Regolamento Edilizio così come di seguito descritto e meglio individuato con colorazione rossa:

Art. 84 - Numeri civici-e, cartelli indicatori e targhe

1. *Negli interventi edilizi di "NUOVO", come definiti all'art. 39 co. 3, o di apertura di nuove porte di accesso ai fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere ai competenti uffici comunali il numero civico da applicarsi alle porte e/o accessi di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente all'interno del fabbricato.*
1. *Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con targhette di materiale, forma, dimensioni e colori uguali a quelle stabilite dal Comune.*
2. *I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere i numeri civici, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati. In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, si dovranno notificare al Comune i numeri soppressi.*
3. *È riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.*
4. *I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di cui al comma 4, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati.*
5. *E' obbligatorio esporre all'esterno delle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, per locazioni a finalità turistiche e locazioni brevi, una targa che riporta il nome della struttura ricettiva e il Codice Identificativo Nazionale (CIN).*

6. *La targa con codice CIN da esporre a muro all'esterno dell'immobile e di fianco alla porta di accesso alla struttura ricettiva, dovrà essere di ridotte dimensioni nei limiti massimi di cm. 30x20 e non sporgere dal muro per più di cm. 5. Questa dovrà essere realizzata con materiali leggeri e semplicemente avvitata alla parete. All'interno della targa non sono ammesse sorgenti luminose interne di qualsiasi tipologia.*
7. *Per l'installazione di targhe, comprese quelle di cui al precedente comma, su immobili posti nei centri antichi ed aree urbane storicizzate – Zone A, tali interventi sono comunque considerati attività edilizia libera e gratuita, previo invio di una comunicazione all'ufficio tecnico Comunale che rilascerà nulla-osta per l'installazione, previa valutazione delle caratteristiche, dimensioni e materiali della targa e dei suoi componenti. In zone ed immobili sottoposti a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.*
8. *L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare la rimozione delle Targhe esistenti qualora siano tali da menomare l'estetica ed il decoro urbano, la sicurezza o da costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità.*
9. *Anche per l'Installazione di Targhe indicanti arti, mestieri, professioni, sedi di partito, sindacati, organi di stampa ed in generale per tutte le attività per cui vi sia per legge obbligo di apposizione di targa esterna, si applicano le disposizioni previste nei commi 7 e 8.*

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Vista la normativa vigente;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 2000 a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 42;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato nella seduta del 29.06.1992;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

Presenti n. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 10; Contrari n. 0

DELIBERA

- Di richiamare e approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di approvare le modifiche ed integrazioni all'art. 84 del vigente Regolamento Edilizio come da testo modificato ed integrato di seguito:

Art. 84 - Numeri civici, cartelli indicatori e targhe

1. *Negli interventi edilizi di "NUOVO", come definiti all'art. 39 co. 3, o di apertura di nuove porte di accesso ai fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere ai competenti uffici comunali il numero civico da applicarsi alle porte e/o accessi di qualsiasi genere che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente all'interno del fabbricato.*
2. *Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con targhette di materiale, forma, dimensioni e colori uguali a quelle stabilite dal Comune.*
3. *I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere i numeri civici, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati. In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, si dovranno notificare al Comune i numeri soppressi.*
4. *È riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.*
5. *I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di cui al comma 4, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati.*
6. *E' obbligatorio esporre all'esterno delle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, per locazioni a finalità turistiche e locazioni brevi, una targa che riporta il nome della struttura ricettiva e il Codice Identificativo Nazionale (CIN).*
7. *La targa con codice CIN da esporre a muro all'esterno dell'immobile e di fianco alla porta di accesso alla struttura ricettiva, dovrà essere di ridotte dimensioni nei limiti massimi di cm. 30x20 e non sporgere dal muro per più di cm. 5. Questa dovrà essere realizzata con materiali leggeri e semplicemente avvitata alla parete. All'interno della targa non sono ammesse sorgenti luminose interne di qualsiasi tipologia.*
8. *Per l'installazione di targhe, comprese quelle di cui al precedente comma, su immobili posti nei centri antichi ed aree urbane storicizzate – Zone A, tali interventi sono comunque considerati attività edilizia libera e gratuita, previo invio di una comunicazione all'ufficio tecnico Comunale che rilascerà nulla-osta per l'installazione, previa valutazione delle caratteristiche, dimensioni e materiali della targa e dei suoi componenti. In zone ed immobili sottoposti a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.*

9. *L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare la rimozione delle Targhe esistenti qualora siano tali da menomare l'estetica ed il decoro urbano, la sicurezza o da costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità.*

10. *Anche per l'Installazione di Targhe indicanti arti, mestieri, professioni, sedi di partito, sindacati, organi di stampa ed in generale per tutte le attività per cui vi sia per legge obbligo di apposizione di targa esterna, si applicano le disposizioni previste nei commi 7 e 8.*

- Di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente atto, inclusa la pubblicizzazione della modifica del Regolamento Edilizio;
- Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei servizi interessati;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente,

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000,

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente,

Presenti n. 10; Votanti n. 10; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 10; Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ART. 84 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO EDILIZIO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2025

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Beatrice Rossi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO AURIEMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LIETO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Montecatini Val di Cecina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCESCO AURIEMMA in data 27/03/2025
Giovanni Lieto in data 26/03/2025